



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI SEZ. STACCATA DI LECCE

SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ROMANO	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	SCHILARDI	VINCENZO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BRACCIALE	PAOLA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 540/10
depositato il 22/02/2010

- avverso la sentenza n. 892/5/09 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE
contro: AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

proposto dal ricorrente:

difeso da:

VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

altre parti coinvolte:

AG. RISCOSS. LECCE EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA DALMAZIO BIRAGO, 60/A 73100 LECCE LE

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF 1992

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 540/10

UDIENZA DEL

02/12/2014

ore 09:30

SENTENZA

N°

2606/24/14

PRONUNCIATA IL:

02.12.2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16.12.2014

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Roberto Taurino



1

FATTO e DIRITTO

In data 24/02/97, la sig.ra [redacted] impugnava un avviso di accertamento relativo al maggior reddito di partecipazione, quale socia della S.A.S. "[redacted]". L'atto di accertamento in questione veniva annullato il 05/06/97 dalla CTP di Lecce con sentenza n. 67/06/97. La SAS nel frattempo chiudeva il contenzioso instaurato avvalendosi della definizione in base al disposto dell'art. 16 della legge n. 289/2002(CONDONO). L'Ufficio avverso la sentenza n. 67/06/97 proponeva appello chiedendo, in subordine di adeguare il reddito di partecipazione dei soci al reddito d'impresa stabilito per la "[redacted]".

per l'esercizio 1992 così come risultante a seguito di condono. In accoglimento dell'appello la CTR con sentenza n. 442/24/07 sulla base della espressa richiesta formulata dall'Ufficio stabiliva quanto segue: " Il Collegio ritiene che l'unica decisione legittima è quella di adeguare il reddito di partecipazione dei soci al reddito d'impresa che è stato o sarà stabilito per la [redacted] per l'esercizio 1992 così come richiesto in via subordinata nell'atto di appello dell'ufficio." Ciò nonostante l'Ufficio ha iscritto a ruolo una maggiore imposta IRPEF-CSN per €. 31.391,48 comprensivo di sanzioni, importo scaturente, non dal reddito di partecipazione derivante dal ricalcolo del

reddito della società – frutto del condono- ma dal reddito originariamente calcolato dall'Ufficio. Successivamente il 05/03/2009 Equitalia spa notificava alla sig.ra

la cartella di pagamento che veniva impugnata il 04/05/2009 poiché l'importo preteso era stato determinato su un reddito non conforme alla sentenza 442/24/07 del 10/12/2007 depositata il 28/01/2008. La CTP con sentenza n. 892/05/09 del 21/10/09 depositata il 11/11/2009 rigettava il ricorso. La sentenza è stata appellata e oltre al difetto di motivazione è stata chiesta l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la pretesa tributaria fondata nel merito, ignorando quanto disposto dalla sentenza n. 442/24/07, ormai definitiva, pronunciata dalla CTR di Bari Sez. staccata di Lecce relativamente all'accertamento n. 3371009455 anno d'imposta 1992, da cui scaturisce la pretesa tributaria fatta valere con la cartella di pagamento impugnata nel primo grado del presente giudizio, che così dispone:" il Collegio ritiene che l'unica decisione legittima è quella di adeguare il reddito di partecipazione dei soci al reddito d'impresa che è stato stabilito o sarà stabilito per la " A.
per l'esercizio d'imposta 1992, così come richiesto, in via subordinata, nell'atto di appello dall'Ufficio". Chiede l'accoglimento dell'appello e la determinazione del reddito di partecipazione da imputare

3

alla sig.rai tenendo conto della sentenza n. 442 ossia dell'imponibile accertato e definito nei confronti della SAS come determinato a seguito del condono da questa effettuato. Segnala che la SAS ha definito il proprio contenzioso condonando ai sensi dell'art. 16 legge 289/92, versando il 10% del valore della lite corrispondente ad €. 28.314,23. Con vittoria di spese di lite. L'Ufficio, con atto di controdeduzione respinge quanto riportato dall'appellante e ritenendo corretto il proprio operato chiede il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.

La Commissione Osserva

La sentenza n. 442/24/07 del 10/12/2007 (passata in giudicato) ha stabilito di adeguare il reddito di partecipazione dei soci al reddito d'impresa che è stato stabilito o sarà stabilito per la "....." per l'es. 1992 così come richiesto, in via subordinata, nell'atto d'appello d'Ufficio. Di fronte a tale pronuncia, e tenendo conto del condono richiesto dalla società e accettato dall'Ufficio, a parere di questo Collegio, l'Ufficio non avrebbe dovuto fare iscrivere a ruolo il reddito di partecipazione della sig.ra originariamente calcolato in base all'accertamento n. 3371009455, bensì quello rideterminato in base al

ricalcolo del reddito della società, frutto del condono. Tanto stabilisce questo Collegio anche in ossequio alle sentenze della Suprema Corte di Cassazione Cfr 17731/06-8597/06-17580/03-10149/02 e in ultimo la sentenza n. 12214 del 19/05/2010. Tale ultima sentenza contiene due principi che ritengono^{di} la definizione mediante condono del reddito accertato a carico di una società di persone (caso di specie) - pur non giovando automaticamente al singolo socio - comporta l'imputazione in capo allo stesso, in applicazione dell'art. 5 del Tuir, della quota parte del reddito definito nei confronti della società a seguito della richiesta di condono presentato, con esito positivo. I giudici di legittimità inoltre hanno stabilito che se non è possibile estendere automaticamente gli effetti del condono operato soltanto dalla società di persone anche ai singoli soci, è, di contro, legittimo che il reddito del socio possa essere determinato sulla base dell'imponibile preso a base dell'ufficio per l'ammissione al condono della società stessa. Ciò nella considerazione della correlazione logica, giuridica ed economica esistente tra il reddito sociale e quello, da partecipazione, dei singoli soci e, quindi, della necessità che la determinazione di quest'ultimo venga sempre effettuata tenendo conto dell'imponibile accertato e definito nei confronti della società stessa. La sentenza impugnata è illegittima e

Ad.

pertanto l'Ufficio deve rideterminare il reddito da imputare alla sig.ra [redacted] in base al ricalcolo del reddito della società, frutto del condono. Ulteriori motivi vengono assorbiti da quanto sopra esposto. Tenuto conto della particolare problematica il Collegio compensa tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello e riforma l'impugnata sentenza. Spese di lite compensate.

Così deciso,

Lecce 02/12/2014

Il Giudice Estensore



Il Presidente

www.commercialistatelematico.com